



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **825/2025**, promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), **Parte_2** (C.F.
C.F._2), **Parte_3** (C.F.
P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. L'ASTORINA UMBERTO

ricorrente

contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._3**), con il patrocinio dell'avv. TOFFANIN
GIOVANNI DANIELE

convenuto

E con la chiamata in causa di

Controparte_2 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
GABRIELE

terzo chiamato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25-6-2026

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio **Controparte_1** chiedendo l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: “- *accertare e dichiarare inefficace nei confronti di* **Parte_1** *e* **Parte_2** ,

il Lodo Arbitrale emesso dall'Arbitro Unico Dott. Persona_1 il giorno 28 marzo 2025 presso la sede dell'arbitrato in Via de Romei n. 7, a Ferrara;- annullare e/o dichiarare nullo il predetto Lodo Arbitrale emesso dall'Arbitro Unico Dott. Persona_1 il giorno 28 marzo 2025 presso la sede dell'arbitrato in Via de Romei n. 7, a Ferrara. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di spese generali ed accessori come per legge e con maggiorazione del 30% del compenso in virtù della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la navigazione, consultazione e ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.

Controparte_1 si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “previa autorizzazione alla chiamata in causa della Società " Controparte_2 (C. F. P.IVA_2) con sede n Cento (FE), Via Correggio, 79, Fraz. Reno Centese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con conseguente fissazione di nuova udienza di comparizione, ogni contraria istanza richiesta disattesa: 1) accertata la regolarità formale del Lodo, dichiarare che la quota del socio Controparte_1 è pari all'ammontare indicato nel lodo Arbitrale emesso dall'Arbitro Unico Dr. Persona_1 il giorno 28.03.2025 in Ferrara, quindi di €. 96,345,54 con gli interessi indicati, e renderlo esecutivo nei confronti di tutte le parti ricorrenti e della terza chiamata in causa [...] Controparte_3 in solido tra loro con le conseguenti statuizioni anche in termini di spese in detta sede liquidate; 2) condannare, quindi le parti ricorrenti nonché la società chiamata in causa, in solido tra loro, a corrispondere al sig. Controparte_1 le suddette somme; 3) con vittoria di spese di causa.”.

La società terza chiamata Controparte_2 ha concluso come segue: “Dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa e della domanda di condanna formulate dal resistente sig. Controparte_1 nei confronti della Controparte_2 per essere tali domande estranee all'oggetto del presente giudizio di impugnazione di lodo irrituale e ai poteri decisorii del giudice adito. In via subordinata e nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale, rigettare integralmente la domanda formulata dal resistente sig. Controparte_1 nei confronti della Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto per assoluto difetto di legittimazione passiva di quest'ultima. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con richiesta di applicazione della maggiorazione del 30% sul compenso ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto e dei documenti allegati E CON DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLO SCRIVENTE DIFENSORE.”.

I ricorrenti a fondamento della domanda spiegata hanno dedotto e documentato quanto segue:

1. la controversia devoluta all'arbitro concerneva la determinazione e liquidazione della quota sociale del Sig. *Controparte_1*, a seguito del suo recesso, esercitato nel luglio 2014, dalla società all'epoca esistente, *Controparte_4*
2. nello Statuto (doc. 1, Statuto Snc) della *Controparte_4* è contenuta all'art. 9 una 1 clausola compromissoria del seguente tenore: "Per l'assoluzione di eventuali controversie, che potessero insorgere in dipendenza del presente contratto sociale i soci nomineranno, di comune accordo, un arbitro che deciderà quale amichevole compositore senza bisogno di alcuna formalità";
3. a seguito di successivi eventi societari, tra cui il recesso di un altro socio e la conseguente concentrazione di tutte le quote in capo al Sig. *Parte_1*, la *CP_4* veniva posta in liquidazione in data 1 luglio 2016, per poi essere trasformata, in data 26 luglio 2023, nell'odierna ricorrente *Parte_3* ;
4. il procedimento arbitrale veniva quindi instaurato su ricorso del Sig. *Controparte_1* esclusivamente nei confronti della società *Parte_3*. I sig.ri *Parte_1* e *Parte_2* non sono mai stati parti di tale procedimento, né in proprio né quali ex soci illimitatamente responsabili. Nonostante ciò, il lodo arbitrale del 28 marzo 2025, dopo aver determinato in € 96.345,54 il valore della quota del socio receduto, ha statuito quanto segue: "II. Condanna la parte convenuta *Controparte_5* [...] (c.f. *P.IVA_1*, ora *Parte_3*, nonché in solido con essa i soci illimitatamente responsabili alla data del 21/07/2014 Sig. *Parte_2* [...] (Codice Fiscale: *C.F._2*), sia in proprio che quale erede della sig.ra *Persona_2* (Codice Fiscale: *C.F._4*) e il sig. *Parte_1* (Codice Fiscale: *C.F._1*) a corrispondere al sig. *Controparte_1* (Codice Fiscale: *C.F._3* l'importo di euro 96.345,54 oltre interessi...";
5. l'arbitro, pertanto, ha esteso la condanna a soggetti, i sig.ri *Pt_1* e *Parte_2* che non erano parti del giudizio arbitrale, in palese violazione dei più elementari principi processuali.

Avverso tale lodo, ritenuto nullo ed inefficace, gli odierni ricorrenti hanno proposto impugnazione per due motivi: per la nullità della clausola compromissoria e per la violazione del principio del contraddittorio.

Sulla nullità della clausola compromissoria statutaria per violazione della norma imperativa di cui all'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003

I ricorrenti allegano la nullità della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 dello statuto della " [Parte_3](#) [Parte_4](#) del maggio 2005, che così recita: *"Per l'assoluzione di eventuali controversie, che potessero insorgere in dipendenza del presente contratto sociale i soci nomineranno, di comune accordo, un arbitro che deciderà quale amichevole compositore senza bisogno di alcuna formalità"* (doc. 1 ricorrente).

L'eccezione di nullità è fondata. Tale clausola contrasta infatti con la disciplina inderogabile in materia di arbitrato societario.

Sia l'art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 5/2003 (vigente all'epoca dei fatti e della stipula della clausola), sia l'attuale art. 838-bis, co. 2, c.p.c. (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia), impongono, a pena di nullità, che la clausola compromissoria societaria "conferisca in ogni caso [...] il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società".

La suddetta pattuizione statutaria, infatti, demanda la nomina dell'organo arbitrale all'accordo delle parti, omettendo totalmente l'indicazione obbligatoria di un soggetto terzo ed estraneo alla compagine sociale cui affidare tale designazione.

Sul punto, l'orientamento della Cassazione è ormai consolidato nel sancire che la regola della nomina eteronoma degli arbitri rappresenta un principio di ordine pubblico economico, volto a garantire l'assoluta imparzialità del giudizio in una materia – quella societaria – in cui coesistono interessi non solo delle parti contendenti, ma anche dei terzi e del mercato.

Tale disciplina speciale preclude alle parti la possibilità di optare per un modello di arbitrato cd. "comune" o "libero" svincolato quindi dai limiti imposti dalla riforma del 2003. Come stabilito dalla Cassazione, infatti, le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 5/2003 si applicano in modo unitario ed esclusivo a qualunque clausola compromissoria inserita negli statuti sociali, a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato prescelto (Cass. n. 22008/2015 "La norma del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 c.p.c. Sicché la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, non preveda che la nomina degli arbitri

debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitro irrituale, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.”).

Ne consegue che la violazione dell'art. 34, comma 2, determina la nullità insanabile dell'intero patto compromissorio endosocietario.

Parte convenuta eccepisce di contro una presunta sanatoria del vizio derivante dal fatto che le parti abbiano adito il Presidente del Tribunale per richiedere la nomina dell'arbitro (non avendo raggiunto un accordo), ed abbiano successivamente accettato il contraddittorio davanti all'arbitro nominato.

Sul punto occorre rilevare che, l'intervento sussidiario del Presidente del Tribunale è normativamente previsto dall'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 esclusivamente per colmare il rifiuto o l'inerzia del *terzo designato dallo statuto*, e non può in alcun modo surrogarsi ad una clausola originariamente nulla per investire di un potere giurisdizionale o negoziale un arbitro che ne è totalmente privo.

L'ordinanza di nomina emessa dal Presidente del Tribunale su presupposto di una clausola nulla è, per l'effetto, anch'essa radicalmente viziata e inidonea a radicare la competenza arbitrale (Cass. n. 21422/2016).

In secondo luogo, la nullità che inficia la clausola statutaria è di natura assoluta e investe l'ordine pubblico. Essa, pertanto, non è suscettibile di alcuna sanatoria per fatto concludente o per acquiescenza delle parti. Il comportamento processuale dei contendenti, concretatosi nella richiesta di nomina e nella successiva partecipazione al procedimento, non ha valore di novazione oggettiva né integra gli estremi di un autonomo e valido "compromesso" per iscritto ex art. 807 c.p.c.

Le parti, infatti, hanno agito nella dichiarata e univoca intenzione di dare mera esecuzione alla clausola contenuta nello statuto sociale, rimanendo così avvinte al medesimo vizio genetico che la colpiva.

Accertata la nullità del meccanismo di nomina degli arbitri, la stessa deve estendersi all'intera clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c., vertendosi in tema di elementi essenziali della pattuizione arbitrale senza i quali il meccanismo non può operare.

La Cassazione ha precisato infatti che è da escludere la possibilità di un'integrazione automatica della clausola ex artt. 1419, co. 2, e 1339 c.c., stante l'assenza nell'ordinamento di una norma imperativa di contenuto che sostituisca la volontà delle parti inserendo un terzo predefinito "di

default" (Cass. n. 4335/2022).

Essendo la clausola statutaria radicalmente nulla e improduttiva di effetti sin dall'origine, l'arbitro nominato si è trovato in una condizione di totale carenza di *potestas iudicandi*. L'intero procedimento svoltosi dinanzi a lui è nullo e il lodo irrituale impugnato – costituendo l'atto finale e derivato di una catena negoziale viziata alla radice – deve essere dichiarato nullo e inefficace.

La domanda riconvenzionale svolta nei confronti del terzo chiamato dal convenuto rimane assorbita e risulta in ogni caso inammissibile, come puntualmente dedotto da parte ricorrente, nel presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente motivi di impugnazione del lodo arbitrale, poiché il convenuto introduce domande nuove nei confronti di un terzo estraneo al rapporto contrattuale e non connesse al presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione inammissibile, disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta e dichiara la nullità del Lodo Arbitrale emesso dall'Arbitro Unico Dott. *Persona_1* il giorno 28 marzo 2025;
- 2) dichiara tenuta e condanna *Controparte_1* alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 786,00 per esborsi ed euro 8433,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- 3) condanna il convenuto alla rifusione in favore del terzo chiamato delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7052,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge;

Ferrara, 17 luglio 2026

Il Giudice

Maria Marta Cristoni